



Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati

presso
Ministero della Giustizia

Prot n° 0013127 del 19/12/2012

Serv. MB... Area 4

Rif. del

Allegati:

Ai Signori Presidenti dei
Consigli dei Collegi Geometri e Geometri
Laureati

Ai Signori Presidenti dei
Comitati Regionali dei Geometri e Geometri
Laureati

Ai Signori
Consiglieri Nazionali

Ai Dirigenti di Categoria

Alla Cassa Italiana Previdenza ed
Assistenza Geometri Liberi Professionisti

LORO SEDI

Oggetto: Sicurezza nei luoghi di lavoro – D.Lgs. n. 81/2008 – Documento di Valutazione
dei Rischi (DVR).

Con riferimento all'oggetto si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6/12/2012, è stato pubblicato il comunicato "*Recepimento delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f) del medesimo decreto legislativo*".

Nel comunicato il Ministero rende noto che, in data 30 novembre 2012, con decreto interministeriale, sono state recepite le procedure in argomento, disponibili sul sito internet del Ministero stesso (www.lavoro.gov.it), all'interno della sezione "Sicurezza nel lavoro".

Piazza Colonna, 361
00187 Roma

Tel. 06 4203161
Fax 06 48912336

www.cng.it
cng@cng.it

C.F. 80053430585



2° foglio – segue pagina

del Prot. N°

Prot n° 0013127 del 19/12/2012

Dette procedure, elaborate dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (art. 6 del D.Lgs n.81/2008), si compongono di due parti:

1. la prima parte è una linea guida alla compilazione e contiene, nel dettaglio, le istruzioni operative;
2. la seconda parte è costituita dalla modulistica e riporta le schede utilizzate per adempiere all'obbligo della valutazione dei rischi.

Nel merito, si ritiene utile evidenziare che, per effettuare la valutazione dei rischi, il decreto del 30/11/2012 si applica ai datori di lavoro di imprese che occupano fino a 10 lavoratori (art. 1, comma 1 del decreto) e può essere utilizzato, con lo stesso fine, dai datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori (art. 1, comma 2).

Si ricorda, inoltre, che ai soli datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, il D.Lgs n. 81/2008, art. 29, comma 5, secondo periodo, consente di autocertificare la valutazione dei rischi.

Tale possibilità, inizialmente limitata al 30 giugno 2012, è stata prorogata fino a **“non oltre il 31/12/2012”** dal D.L. n. 57/2012, convertito con la legge n. 101/2012, termine ribadito dall' art. 2, comma 1, del decreto interministeriale del 30/11/2012.

Rimangono inalterate la definizione di lavoratore, di cui all'art. 2, comma 1a) del D.Lgs n. 81/2008 e le modalità di computo dei lavoratori, di cui all'art. 4 del medesimo D.Lgs, come peraltro il Ministero stesso conferma, rispondendo ad un quesito del 1° ottobre 2012, disponibile nella pagina dedicata alle FAQ relative alla Sicurezza sul lavoro.

Per concludere, si segnala l'interpello n. 7 del 15 novembre 2012 (www.lavoro.gov.it) *“valutazione del rischio e utilizzo delle procedure standardizzate di cui all'art. 29, comma 5, del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. nelle aziende fino a 10 lavoratori”*.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE

(Geom. Fausto Savoldi)

RTV

Colui che svolge stage o tirocini formativi può essere equiparato a tutti gli effetti al lavoratore ai fini dell'applicazione della normativa prevista dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81?

(Quesito del 1 ottobre 2012)

Dalla definizione fornita dall'articolo 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, si evince che al lavoratore è equiparato, ai fini dell'applicazione della normativa in materia, anche *"chi svolge attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere nonché il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro"*.

Conseguentemente, nella specifica ipotesi in cui presso un'azienda o uno studio professionale siano presenti soggetti che svolgano stage o tirocini formativi, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal testo unico al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi e, quindi, adempiere gli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta.